



PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N° 18 del 29/06/2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL 25 MAGGIO 2021, RIFERITA ALLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.

L'anno duemilaventitre, il ventinove del mese di Giugno, previa convocazione nei termini di legge, si è riunito, il Consiglio Provinciale.

Assume la Presidenza: Il Presidente Giuseppe Nobiletti

Assiste alla seduta: Il Segretario Generale Luigi Di Natale.

Risultano presenti all'appello nominale:

N	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	NOBILETTI GIUSEPPE	X	
2	AUGELLO ROBERTO	X	
3	CILENTI LUCREZIA	X	
4	DE MAIO TONIO	X	
5	GIURATO LUIGI	X	
6	BISCOTTI PASQUALE	X	
7	MANGIACOTTI GIUSEPPE	X	
8	PALLADINO NUNZIATA	X	
9	PEZZANO ROCCO MASSIMILIANO	X	
10	PRENCIPE SALVATORE	X	
11	RINALDI LIBERA LILIANA	X	
12	SEMENTINO MICHELE	X	
13	ZUCCARO ANTONIO	X	

Visto l'art.3 comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni e alle Province nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art.1, comma 816, della L.160/2019, che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Dato atto che, alla luce della citata nuova disposizione normativa, i previgenti canoni e tributi sono sostituiti dal presente canone ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che pone in capo al Consiglio provinciale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art.149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali e, tra questi, quello in base al quale la legge riconosce ai Comuni e alle Province, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

Visto l'art.53, comma 16, della L.23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n.448, che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, e l'art. 1, comma 1 del D.M. 30 maggio 2023 che differisce detto termine al 31 luglio 2023;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale;

Evidenziato che:

l'Ente è chiamato a disciplinare detto canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone (art. 1 comma 817: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*);

Considerato che:

l'art. 34 del vigente regolamento provinciale in materia di Cup, limita il regime forfettario delle occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, esclusivamente alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con esclusione della produzione di energia elettrica da parte di soggetti privati, i quali sono invece chiamati a corrispondere il canone in base alla dimensione (lunghezza e larghezza) in metri quadrati, secondo le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico riportate nel Regolamento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;

Rilevato che:

gli Enti, come innanzi detto, sono chiamati dalla legge istitutiva del CUP al rispetto **del precetto dell'invarianza di gettito**, atteso che la legge istitutiva del Canone Unico Patrimoniale, del 7 dicembre 2019, n.160, al comma 817 dell'art. 1 afferma espressamente che *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.."*;

Considerato che:

peraltro, la norma di cui all'art.5, comma 14-quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, si pone in netto contrasto con quanto indicato dall'art. 2, comma 2, lett. t) della Legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*), che, nel fissare i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'attuazione della delega legislativa, esclude espressamente: *"...interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5"*;

inoltre, secondo una recente giurisprudenza che si è formata in materia (Tar Lazio, n. 3248/2022; Tar Veneto, n. 1428/2021), non esistono tariffe massime per le singole fattispecie, ma c'è un vincolo complessivo. Il Tar del Lazio, con la sentenza citata n. 3248/2022, così chiarisce sul punto: *"Il legislatore ha infatti chiaramente delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr.Tar Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n.1428)"*;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto di assumere le conseguenti determinazioni in materia di occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, realizzate con condutture, cavi ed impianti in genere, tenendo conto dell'inderogabile rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

in particolare:

al fine di tendere all'invarianza di gettito, si intende approvare la seguente disciplina derogatoria, da inserire dopo il punto 4. Lett. B) dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, innanzi descritto, nelle more dei chiarimenti che potranno intervenire a livello legislativo riferiti alla reale portata della norma di cui all'art.5, comma14-quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, indispensabili perché si evitino gravi e dannosi effetti per i bilanci degli Enti locali:

a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art.1 comma 826 della legge 160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità x MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento Generale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;

Acquisiti agli atti i pareri:

- Del Dirigente del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
- Udita la relazione del Presidente;
- Udito l'intervento del consigliere Augello come da registrazione in atti;

la proposta messa ai voti ottiene il seguente risultato:

Presenti n 10

Votanti n 9

Voti favorevoli n 9

Astenuti n1 (Augello)

DELIBERA

Di approvare la seguente disciplina derogatoria, da inserire dopo il punto 4. Lett. B) dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle

occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, realizzate con condutture, cavi ed impianti in genere, come di seguito formulata:

a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art.1 comma 826 della legge 160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità x MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che la citata disciplina è adottata nelle more dei chiarimenti che potranno intervenire a livello legislativo in riferimento alla reale portata della norma di cui all'art.5, comma14-quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, indispensabili perché si evitino gravi e dannosi effetti per i bilanci degli Enti locali;

Di notificare la presente deliberazione a tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l'apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infine, il Consiglio Provinciale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.9 e astenuti n. 1 (Augello)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

&&&

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Giuseppe Nobiletti

Il Segretario Generale
Luigi Di Natale

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".